



RUMORE. IL RUOLO DEI CONSULENTI TECNICI NELL'ACUSTICA FORENSE



CORINNE BONNAURE
PRESIDENTE COMMISSIONE ACUSTICA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI MILANO



GIOVANNI CONTINI
PRESIDENTE COMMISSIONE
INGEGNERIA FORENSE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI MILANO

Il rumore come origine di contenziosi

Suoni e rumori – ma anche il loro contrario, cioè silenzio – sono parti integranti e ineliminabili del nostro quotidiano. Per questa ragione, una loro presenza o assenza, una minore o maggiore intensità e frequenza, risultano fattori capaci di incidere pesantemente sulla cosiddetta “qualità della vita”.

Si pensi che il 22% della popolazione europea vive in aree in cui i rumori superano soglie considerate “nocive per la salute”, percentuale che raddoppia se si considerano i soli abitanti delle zone urbane. In questo caso, il 50% dei cittadini dell’Unione è esposta a livelli di rumore stradale pari o superiori a 55 decibel; analogo discorso per coloro che abitano o lavorano vicino a snodi ferroviari, aeroporti o industrie. L’inquinamento acustico esiste e genera impatti negativi sulla salute umana: si va da un aumento dello stress, a disturbi cronici del sonno, fino a cardiopatie. Nel mezzo, una serie di disagi importanti tra i quali la difficoltà di concentrazione e,

specialmente nei più piccoli, chiari segnali di compromissione cognitiva (dati Agenzia Europea dell'Ambiente AEA, 2021). Una condizione di difficoltà che colpisce soprattutto le fasce più povere della popolazione spesso risiedenti in aree urbane a più alta concentrazione di rumore e in edifici scarsamente isolati da un punto di vista acustico.

In un contesto sociale siffatto, non è quindi raro che nascano contenziosi giuridici che hanno come causa scatenante proprio il “rumore”. E tra i soggetti a vario titolo coinvolti in questo tipo di procedimenti vi è il professionista esperto in acustica. Il consulente di acustica forense è spesso incaricato dal giudice in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) o da una delle parti quale Consulente Tecnico di Parte (CTP), di misurare e valutare l'entità del rumore, verificare il rispetto dei valori limite definiti dalle norme, stimare il costo degli interventi necessari per mitigare il rumore o isolare l'edificio, redigere perizie acustiche.

I contenziosi che hanno come oggetto il “rumore” possono essere originati dalle più disparate cause. Tuttavia, la maggior parte di essi rientra nella seguente casistica:

1. carenza di isolamento acustico degli edifici a causa di difformità dell'opera costruita rispetto ai requisiti acustici del D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
2. disturbo da rumore legato al superamento della soglia di “normale tollerabilità delle immissioni” richiamata dall'art. 844 del Codice civile;
3. problematiche di inquinamento acustico per il mancato rispetto, da parte di imprese, dei limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
4. disturbo della quiete pubblica per immissioni di rumore richiamata dall'art. 659 del Codice penale;
5. esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con conseguente danno biologico e morale alla persona.

Tra questi, i più frequenti riguardano le carenze di isolamento acustico degli edifici conseguente ad una inadeguata progettazione e/o costruzione degli immobili e i disturbi da rumore provocati da fattori esterni. I primi, come anticipato, vengono regolati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 mentre i secondi dall'articolo 844 del Codice civile.

Carenza di isolamento acustico degli edifici

Il D.P.C.M. 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, entrato in vigore il 20 febbraio 1998, classifica gli edifici in sette categorie (lettere da “A” a “G” a seconda dell'utilizzo, per esempio residenziale, ufficio, alberghiero...); per ogni categoria fissa dei limiti, che variano da categoria a categoria, relativi al potere fonoisolante di partizioni divisorie (partizioni muri divisorii e solai), l'isolamento acustico di facciata, il livello di rumore da calpestio dei solai e la rumorosità massima degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo. Il decreto, però, non

prevede sanzioni, ed è probabilmente anche per questo motivo che è stato a lungo “ignorato” da numerosi attori del processo edilizio: la modulistica comunale che non indicava di allegare alla pratica edilizia una verifica previsionale dei requisiti acustici passivi, i professionisti (progettisti e direttori lavori) non sensibilizzati agli adempimenti obbligatori in ambito di acustica in edilizia, i costruttori che realizzavano opere scarsamente isolate, le immobiliari che vendevano immobili affetti da vizi e difetti acustici. Il cambio di rotta si è avuto quando iniziarono i primi contenziosi: quelli contro il venditore, per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1490 e seguenti del Codice civile e quelli contro costruttore, progettista e direttore dei lavori (e costruttore/venditore) ai sensi delle norme sull'appalto (artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile).

La prima sentenza che riconobbe un deprezzamento del 20% del valore del bene acquistato per la presenza di vizi acustici è quella del Tribunale di Torino del 23/4/2007. La sentenza del Tribunale di Torino, confermata in Corte di appello, è stata confermata anche in Cassazione, la quale, con la sentenza 1066 del 25 gennaio 2012, ribadiva che il vizio acustico è un “grave difetto”.

Da allora il numero di cause in materia di isolamento acustico degli edifici è proliferato, a volte anche dovuto ad attori senza scrupoli che agivano a soli fini economici anche per lievi discostamenti rispetto ai valori del D.P.C.M. 5/12/1997.

Il ruolo del CTU, in casi di contenzioso riguardante vizi e difetti acustici degli edifici, consiste nella valutazione delle misure acustiche effettuate in opera per accertare il rispetto o il mancato rispetto dei requisiti del D.P.C.M. 5/12/1997. In caso di mancato rispetto, se il vizio è emendabile il CTU indica gli interventi da eseguire e il costo per la riparazione; nel caso non sia emendabile il giudice richiede al CTU di indicare il minor valore dell'immobile.

Il vantaggio del D.P.C.M. 5/12/1997 è che mette a disposizione del CTU ed ai CTP riferimenti normativi e metodi di misura chiari, non soggetti ad interpretazione.

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Disturbi da rumore

I disturbi da rumore sono fra i casi più comuni e riguardano liti spesso nate in ambito di vicinato. Quali possono essere? Rumori derivanti da animali domestici, da impianti condominiali o privati (caldaie o impianti di condizionamento), da apparecchi radio-televisivi tenuti a un volume eccessivamente alto o rumori generati dall'attività di esercizi commerciali come bar, ristoranti o discoteche, specialmente nelle ore serali e notturne. A questi citati casi è possibile aggiungere anche il rumore da attività produttive, nel caso in cui un'azienda operi nelle vicinanze di abitazioni private (frequenti i casi di aziende manifatturiere).

Cosa dice la giurisprudenza in questi casi? Per meglio comprendere il contesto italiano è utile soffermarsi su quest'ultima tipologia dato che mostra in tutta chiarezza il problema di come si può essere un soggetto ottemperante alle prescrizioni in materia di inquinamento acustico e, contemporaneamente, passibile di condanna per disturbo da rumore ai sensi del Codice civile e della giurisprudenza. Infatti, un'azienda può rispettare le norme contenute nel D.P.C.M. 14/11/1997 per quanto concerne i valori limite delle sorgenti sonore, adempiendo a obblighi quali la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico nel caso di insediamenti di nuova realizzazione o di un piano di risanamento acustico nel caso di insediamenti esistenti e la successiva verifica del rispetto dei limiti acustici di legge (tutela della collettività: accettabilità/ammissibilità dei livelli sonori). E allo stesso tempo, tuttavia, può essere chiamata in giudizio e anche condannata ai sensi dell'Art. 844 del Codice civile, perché ha oltrepassato la soglia della "normale tollerabilità" di un singolo cittadino che da quel rumore o vibrazione si è sentito lesa (tutela della persona: normale tollerabilità delle immissioni). Com'è facilmente intuibile questa "doppia via" generata dalla presenza di diverse fonti normative, porta con sé un forte elemento di contenzioso. Il principio sancito dall'articolo 844 del Codice civile, motore della maggior parte di questi procedimenti, inevitabilmente trascina il processo giudiziario in un limbo di discrezionalità interpretativa in cui anche le misurazioni

affidate al CTU non risultano più sufficienti a determinare con certezza le responsabilità ovvero chi ha ragione e chi torto. Non solo. A questo approccio soggettivo si aggiunge un altro elemento di incertezza: l'assenza di metodologie condivise nella rilevazione e nella quantificazione del disturbo da rumore. Tutto ciò, almeno, fino ad oggi. Infatti, la discrezionalità interpretativa dell'articolo 844 potrebbe finalmente trovare una soluzione grazie all'entrata in vigore della recentissima norma UNI/TS 11844:2022 Procedure per la misurazione e l'analisi del rumore intrusivo. Essa costituisce una significativa novità nell'ambito dell'acustica perché fornisce un orientamento nella scelta di adeguate metodologie di indagine e valutazione del rumore intrusivo e può rappresentare un utile riferimento per il consulente tecnico chiamato a valutare l'intrusività delle immissioni acustiche prodotte dalle sorgenti oggetto di accertamento. Un cambio importante che avrà, senza dubbio, riflessi per le parti in causa e per l'attività dei CTU e CTP.

Art. 844 Codice civile (Immissioni)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Perimetro d'intervento e criticità nel lavoro del CTU

L'ingegnere esperto in acustica forense coniuga alle speciali competenze acustiche anche la conoscenza delle procedure legali e giudiziarie che si apprendono seguendo specifici corsi di formazione integrati dall'esperienza sul campo affiancando colleghi con maggior esperienza. L'esperto acustico che intende mettere a disposizione dei Magistrati o dei Difensori legali la propria esperienza tecnica in qualità di CTU o di CTP deve acquisire conoscenze sulle procedure giuridiche.


Inoltre, occorre tener presente che i contenziosi con oggetto problematiche legate all'acustica, oltre a coinvolgere aspetti specifici dell'acustica, toccano altri temi tecnici ad essa correlati più o meno direttamente e con essi, frequentemente, gli aspetti legati alla valutazione del minor valore del bene.

Uno fra i più frequenti riguarda le ripercussioni che le problematiche acustiche dibattute nel procedimento possono avere sul valore dell'immobile. Una questione di primaria rilevanza che sovente genera interrogativi sui reali confini entro i quali si deve muovere il consulente in acustica. Infatti, accade spesso (quasi

sempre) che venga chiesto al consulente tecnico oltre alle valutazioni acustiche anche la stima del minor valore del bene. Un'iniziativa con conseguenze potenzialmente importanti sull'esito del processo ma che, tuttavia, travalica il perimetro d'intervento del CTU sull'acustica e le sue competenze specifiche, sconfinando in un ambito professionale che, invece, compete a un altro esperto: lo stimatore immobiliare. Un consulente chiamato per le sue conoscenze specialistiche in acustica dovrebbe, invece, limitarsi a svolgere al meglio quel compito, prestando la massima attenzione nell'esecuzione delle attività che gli competono. E se tra queste vi sono anche la quantificazione e l'ammontare economico dei lavori di insonorizzazione necessari, senza dubbio non vi è la stima del valore globale dell'intero immobile che viene fatta, invece, prendendo in considerazione anche altri parametri oltre a quello della sola acustica.

Un'altra criticità legata al lavoro di consulente forense è figlia del contesto all'interno del quale si svolge il lavoro: il processo, con le sue regole, procedure e la sua terminologia. In questo senso non bisogna dimenticare che il valore semantico di alcune parole muta – anche solo parzialmente – in ambito giuridico rispetto a quanto avviene comunemente. Talvolta capita che i consulenti non abbiano piena contezza della differenza che in sede processuale esiste del significato tra parole che per senso possono risultare intercambiabili nella vita quotidiana ma non in un'aula giudiziaria. Così non sempre sono consci dell'impatto che la scelta di uno o l'altro termine può avere sullo sviluppo del processo; una confusione lessicale – anche solo di sfumatura – si riverbera sul lavoro di avvocati, pubblici ministeri e ovviamente su quello del giudice. Esempi tipici riguardano l'uso improprio o impreciso di concetti come “costo” per mettere a norma un immobile, di “deprezzamento” dello stesso, di eventuale “danno subito” e di possibile “risarcibilità”. L'invito, allora, è di non trascurare questo aspetto nella stesura della perizia ma, al contrario, di ricorrere all'aiuto e all'intermediazione di tutti quei soggetti esperti in ambito giudiziario.

Una terza criticità proviene dall'esterno e chiama in causa gli elenchi di nominativi di consulenti tecnici a disposizione dei Tribunali, teoricamente lo strumento principale nelle mani del giudice per scegliere un CTU. Sovente, infatti, queste liste soffrono di due importanti difetti: uno, non sono aggiornate e due, sono poco accurate dal punto di vista del profilo professionale. Per ovviare a questi inconvenienti, alcuni ordini professionali mettono a disposizione del collegio giudicante e della difesa elenchi aggiornati e con nominativi di cui è stata verificata la competenza professionale.





©FOIM - Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Via Pergolesi, 25 - 20124 Milano

Maggio 2022

I contenuti presenti in questo documento sono protetti da Copyright e dalle leggi sulla proprietà intellettuale. La riproduzione parziale o totale di tali materiali in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo senza espressa autorizzazione di FOIM rappresenta una violazione delle leggi sul diritto d'autore. Tutte le immagini e le fotografie presenti in questo documento sono state regolarmente acquistate su banche dati.

Progetto editoriale e coordinamento: PERDIRLO